

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze

Sezione I civile

Composta dai Sigg.ri Magistrati

Giovanni Sgambati Presidente

Isabella Mariani Consigliere

Ludovico Delle Vergini Consigliere rel.est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo l'11.3.2015
al n. 494 del Ruolo Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2015

avente ad oggetto: **Altri contratti atipici**

promossa da:

[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliati in Firenze, presso e
nello studio dell'avv. Piero Catelani, che li rappresenta
e difende, unitamente all'avv. Giovanni Franchi del Foro
di Parma, come da mandato a margine dell'atto di
citazione in primo grado/appello,

APPELLANTI

contro

Intesa Sanpaolo S.p.A., corrente in Torino, quale
incorporante Banca CR Firenze S.p.A., elettivamente
domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv.
Riccardo Bencini, che la rappresenta e difende,
unitamente all'avv.prof. Umberto Morera del Foro di Roma,
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e
risposta in appello,

APPELLATA

All'udienza del 29 gennaio 2019 le parti precisavano
le seguenti

conclusioni:



Per [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

"Piaccia alla Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 2454/14 del Tribunale di Firenze:

In via principale: dichiarare ex art. 23 TUF la nullità per difetto di forma del contratto generale d'investimento del 7.2.94 stipulato dai signori [REDACTED] e di quello in data 18.12.95 sottoscritto da [REDACTED], in quanto non rinnovati ai sensi di legge in seguito all'entrata in vigore della normativa contenuta nei d.lgs. n. 415/96 e 59/98 e, per l'effetto, degli ordini di acquisto delle obbligazioni "Lehman" impartiti in data 28.1.05 dal signor [REDACTED] e in data 24.11.05 dai signori [REDACTED] e [REDACTED]

Per l'effetto: dichiarare tenuta e condannare la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla la restituzione della complessiva somma di Euro 102.027,61 in favore di [REDACTED] e Euro 150.205,87, in favore dei signori [REDACTED] oltre interessi dal di del dovuto al saldo;

Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c."

Per Intesa Sanpaolo S.p.A.:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le motivazioni indicate in narrativa e con ogni miglior formula,

- in via preliminare. accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;



nel merito: respingere il gravame formulato dai Signori [REDACTED] e [REDACTED] in quanto inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto, con piena conferma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2454/14;

- in via subordinata, qualora codesta ecc.ma Corte di Appello dovesse decidere nel merito riformando la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2454/14 accogliendo, anche parzialmente, le avverse domande: condannare i Signori [REDACTED] e [REDACTED] alla restituzione alla Banca dei titoli dedotti in lite, delle cedole tutte percepite e dei rimborsi percepiti e percipiendi, nonché di ogni altra eventuale utilità tratta dalla vendita o comunque dalla disposizione degli stessi titoli, unitamente ai frutti tutti derivanti anche a seguito della sentenza del Tribunale di Firenze.

Con vittoria dette spese di entrambi i gradi di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g. 494/2015 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2454 del 28.7.2014; parti: [REDACTED]

[REDACTED] c. Intesa Sanpaolo S.p.A., quale incorporante Banca CR Firenze S.p.A.), esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2019, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda proposta da [REDACTED]



[REDACTED] e diretta a sentir dichiarare la nullità o, in subordine, la risoluzione dei seguenti ordini di acquisto di valori mobiliari:

- 28/01/2005 - Lehman Brothers per un controvalore di Euro 102.027,61;

- 24/11/2005 - Lehman Brothers per un controvalore di Euro 150.205,87

con conseguente richiesta di condanna della convenuta Banca CR Firenze S.p.A. alla restituzione della somma di Euro 252.233,48, ovvero di quella diversa somma di giustizia o, in subordine, al risarcimento del danno subito.

Con la stessa sentenza il Tribunale di Firenze ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Ha ritenuto il Tribunale, in sintesi, che, ove pure sussistente, al mancato adeguamento del c.d. contratto-quadro a monte - stipulato in data 17.1.2004 nella vigenza della L. 1/1991 - alle disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 58/1998 e regolamentari CONSOB conseguenti, aveva sopperito, in contestualità degli specifici ordini di negoziazione conferiti per iscritto, l'informativa fornita dalla Banca convenuta che in particolare riguardava l'analisi della propensione al rischio dei clienti mediante risposte a questionari degli ordini, l'autorizzazione data per iscritto dagli attori a procedere a operazioni chiaramente indicate come inadeguate, sia pure solo in punto di dimensione dell'investimento, la comunicazione dell'andamento dei titoli, il loro declassamento da parte di un agenzia di rating ed i successivi andamenti negativi attestati con l'invio di corrispondenza - dal giugno 2008 e poi il 2.9.2008, anteriormente, quindi, all'accertamento del default Lehman Brothers -.



Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello
[REDACTED] e [REDACTED]
chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento della domanda di nullità articolata in via
principale nel giudizio di primo grado. Col favore delle
spese per entrambi i gradi del giudizio.

Ha resistito all'appello Banca CR Firenze S.p.A., al
quale in corso di causa è subentrata la incorporante
Intesa Sanpaolo S.p.A., concludendo in via preliminare
per l'inammissibilità dell'avversaria impugnazione e
comunque per il suo rigetto.

Osserva questa Corte quanto segue.

E' infondata la preliminare eccezione di
inammissibilità del proposto appello ex art. 342 c.p.c.,
avendo parti appellanti esaurientemente soddisfatto nel
loro atto di impugnazione i requisiti contenuti in detto
articolo, indicando sufficientemente, senza la
particolare adozione di formule sacramentali, gli
elementi contenuti nella norma richiamata, ed in
particolare avendo dedotto l'erroneità del percorso
motivazionale del primo Giudice nella parte in cui
avrebbe sovrapposto la tematica della risoluzione dei
singoli ordini di negoziazione alla più generale tematica
della nullità del contratto-quadro per mancato
adeguamento di quest'ultimo alla disciplina di legge e
regolamentare sopravvenuta.

In ordine all'unico motivo di appello, per l'appunto,
come anticipato, concernente la lamentata sovrapposizione
da parte del primo Giudice della tematica della
risoluzione dei singoli ordini di negoziazione alla più
generale tematica delle nullità del contratto-quadro per
mancato adeguamento di quest'ultimo, questa Corte osserva
quanto segue.



Al fine di poter pronunciare la nullità di un accordo contrattuale (nella specie del contratto-quadro in quanto non adeguato) occorre la prova che vi sia, secondo quanto previsto dall'art. 1421, c.c., l'interesse del soggetto denunciante la nullità e cioè la prova che proprio in virtù del mancato adeguamento sia stato sofferto un concreto pregiudizio.

Nel caso in esame è pacifico che, ove pure voglia ipotizzarsi che a livello generale detto adeguamento sia risultato carente, non vi è prova che vi siano state in concreto da parte dell'intermediario omissioni all'origine del pregiudizio lamentato, posto altresì che è pacifico come, sia contestualmente ai singoli ordini di acquisto, redatti per iscritto secondo la normativa sopravvenuta, sia successivamente e comunque prima della manifestazione del pregiudizio costituito dal default Lehman Brothers avvenuto in data 15.9.2008, la Banca ha fornito agli investitori tutte quelle informazioni idonee, e che avrebbero dovuto essere inserite nella nuova negoziazione normativa generale, a prevenire il pregiudizio lamentato e poi di fatto verificatosi.

Le considerazioni esposte dal primo Giudice, come in questa sede precisate quanto alla loro rilevanza in ordine alla indicata *ratio decidendi*, non hanno quindi comportato alcuna sovrapposizione fra la tematica della risoluzione, oggetto della domanda subordinata e comunque non dedotta quale motivo di impugnazione, e la tematica della nullità del contratto-quadro, oggetto della domanda principale.

L'impugnata decisione va pertanto confermata in ragione della carenza di interesse da parte degli impugnanti alla richiesta declaratoria di nullità.



Per tutte le suddette ragioni l'appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si provvede solo con riguardo a quelle del presente grado, non avendo parte appellata proposto autonomo appello incidentale avverso la decisione sulle spese del giudizio di primo grado.

Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, primo periodo, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

la Corte

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,

1. rigetta l'appello proposto da [REDACTED]
[REDACTED] a e [REDACTED] avverso la sentenza n. 1425 del 6.5.2014 del Tribunale di Firenze e conferma l'impugnata decisione;

2. dichiara tenuti e condanna [REDACTED]
[REDACTED] pagamento in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., quale incorporante Banca CR Firenze S.p.A., delle spese di lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sostenute, che vengono liquidate in Euro 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;

3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, primo periodo, d.p.r. 115/2002.

Così deciso in Firenze l'11 maggio 2020.

Il Consigliere rel.est.

Il Presidente

